**PROCURA ALLE LITI**

**Conferita da** Associazione**"SPORTELLO DEI DIRITTI O.N.L.U.S."**

**all’Avv. Francesca G. CONTE**

Il sottoscritto sig. Giovanni D’Agata, nato a Lecce il 21.08.1956 ed ivi residente alla via Belluno n. 11, C.F. DGT GNN 56M21 E506H, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione **"SPORTELLO DEI DIRITTI O.N.L.U.S."** (c.f. 93106630754), giusto atto costitutivo redatto per rogito innanzi al Notaio dr. Maria Stellacci N. 21579 Rep. 11038, con sede in Lecce, alla via D’Annunzio, n. 37, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 122 c.p.p.,

**NOMINA**

quale difensore di fiducia e procuratore speciale l'avvocato Francesca Grazia Conte, nata a Lecce il 26 aprile 1960, con studio in Lecce, in Via Parini, n. 1/C, al quale conferi­sce espresso mandato affinché abbia a rappresentare e difendere essa Associazione**"SPORTELLO DEI DIRITTI O.N.L.U.S."**, persona offesa e danneggiata dai reati nel proc. pen. n. **938/2010 R.G.N.R.** (proc. pen. riuniti nn. 4508/09 – 4868/10 – 8842/11 – 10485/12 – 12029/12) e n. 5488/10 R.GIP, a carico di RIVA Emilio + altri, imputati per i seguenti reati:

***“Riva Emilio. Riva Nicola. Riva Fabio Arturo. Capogrosso Luigi Archinà* *Girolamo. Perli Francesco. Legnani Lanfranco. Ceriani Alfredo. Rebaioli Giovanni. Pastorino Agostino. Bessone Enrico***

***A)*** *per il delitto di cui all'art. 416, c 1, 2 e 5 c.p. perché partecipavano ad un'associazione per delinquere, composta da più di dieci persone, promossa, organizzata e diretta da RIVA Emilio, RIVA Nicola, RIVA Arturo Fabio, CAPOGROSSO Luigi, LEGNANI Lanfranco e CERI ANI Alfredo allo scopo di commettere più delitti contro la pubblica incolumità e segnatamente quelli di cui agli artt. 434, 437 e 439 c.p. nonché delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, quali fatti di corruzione e di concussione, falsi e abuso d'ufficio. In particolare: RIVA Emilio (quale Presidente del C.d.A ILVA S.p.a. sino al 19-05-2010, attualmente Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Nicola (quale Presidente del C.d.A. ILVA S.p.a. dal 19-05-2010 sino al 09.07.2012, in precedenza Consigliere e Consigliere delegato, attualmente Procuratore speciale di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), RIVA Arturo Fabio (quale Vice Presidente del C.d.A. dell'ILVA S.pa., consigliere ed amministratore delegato sino al 22.05.2007, attualmente Vice Presidente del C.d.A. di RIVA F.I.R.E. S.p.a.), CAPOGROSSO Luigi (quale Direttore e gestore dello stabilimento ILVA sino al 03.07.2012 e dipendente ILVA S.p.a. sino al 28 09.2012), provvedevano ad intrattenere costanti contatti tra loro stessi ed ARCHINA', al fine di individuare le problematiche che non avrebbero consentito l'emissione di provvedimenti autorizzativi nei confronti dello stabilimento ILVA S.p.a concordando cosi le possibili soluzioni, individuando i soggetti di van livelli (politico/istituzionale, mass media, organizzazioni sindacali, settore scientifico, clero) da contattare, le disposizioni da impartire a funzionari e incaricati di vari uffici provvedendo anche a concordare in anticipo il contenuto di documenti ufficiali che dovevano essere emanati ed indirizzati allo stesso stabilimento ILVA S.p.a., al fine di ridimensionare problematiche anche gravi in materia ambientale ovvero al fine di consentire al predetto stabilimento la prosecuzione dell'attività produttiva senza il rispetto anzi in totale violazione e spregio della normativa vigente, in ciò facendo leva anche sul ruolo specifico ricoperto da taluni dei soggetti contatati, ingenerando talvolta nei medesimi la fondata convinzione di dover sottostare alle indicazioni/pressioni ricevute, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, giungendo persino a compiere fatti di corruzione, di concussione e falso in relazione ad atti di un procedimento penale nell'ambito del quali gli stessi risultavano essere indagati; LEGNANI Lanfranco (quale fiduciario della famiglia Riva, "direttore-ombra" dello stabilimento sino al 02.10.2009), CERIANI Alfredo (quale fiduciario della famiglia Riva, responsabile di tutta l'area a caldo del medesimo stabilimento con il compito precipuo di massimizzare la produzione), PASTORINO Agostino (quale fiduciario della famiglia Riva, responsabile dell'area Ghisa nonché degli investimenti in tutte le aree dello Stabilimento IL VA), REBAIOLI Giovanni (quale fiduciario della famiglia Riva con compiti di gestore dell'area Parchi Materie Prime - P.A.R. e dell'area Impianti Marittimi - I.M.A.) e BESSONE Enrico (quale fiduciario - dipendente della RIVA FIRE S.p.a., responsabile dell'area manutenzione meccanica delle acciaierie) provvedevano a governare e gestire in modo occulto lo stabilimento ILVA di Taranto, e specificamente l'area a caldo e manutentiva dello stesso, condividendo ed attuando le decisioni e le scelte dei vertici della proprietà, al fine di rendere concreto il programma associativo teso all'ottenimento ilei massimo profitto a scapito delle criticità ambientali e di sicurezza degli impianti dello stabilimento; ARCHINA' Girolamo (quale responsabile/addetto alle relazioni esterne dello stabilimento ILVA S.p.a.) provvedeva a fornire il suo fondamentale apporto nella realizzazione dei reati scopo del sodalizio, in quanto, in perfetta unità d'intenti con i vertici delta proprietà c della dirigenza dello stabilimento ILVA S.p.a., intratteneva costantemente contatti con gli esponenti dei vari settori di interesse, recandosi personalmente presso i loro uffici o chiamandoli direttamente sulle loro utenze cellulari, premendo per il buon esito di ogni singola richiesta e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività produttiva al di fuori dei limiti di legge, provvedendo in un'occasione a consegnare materialmente a LIBERTI Lorenzo la somma di denaro di € 10.000,00 (diecimila), attinta dalle disponibilità di ILVA S.p.a., quale retribuzione non dovuta in quanto corrisposta per l'avvenuta commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare per falsificare il contenuto di una consulenza tecnica disposta dal P.M., in un'altra a tentare di costringere un dirigente della Provincia di Taranto ad assumere un atteggiamento di favore nei confronti di ILVA S.p.a. in riferimento a richieste presentate per autorizzazioni in materia ambientale; PERLI Francesco (quale legale del Gruppo RIVA) provvedeva ad intrattenere rapporti diretti e non "strettamente istituzionali" con funzionari della Regione Puglia e del Ministero dell'Ambiente ed in particolare con i membri della Commissione "IPCC-A1A", al fine di ottenere, pur in presenza delle gravi criticità dello stabilimento, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). relativa allo stabilimento ILVA di Taranto, ottenendo, tra l'altro, l'accettazione, da parte della suddetta commissione, del 90% delle osservazioni formulate dalla proprietà e dalla dirigenza dello stabilimento, ivi compresa la realizzazione di un barrieramento in luogo della copertura dei parchi minerali, osteggiata dai vertici dell'azienda, in quanto ritenuta economicamente insostenibile.*

*provvedendo altresì a "pilotare" l'ispezione presso lo stabilimento jonico da parte del gruppo istruttore della procedura AIA;*

*In Taranto dal 1995, sino al 06.09.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa;*

*Riva Emilio, Riva Nicola,* ***Riva*** *Fabio Arturo. Capogrosso Luigi. Legnanì Lanfranco. Ceriani Alfredo. Rebaioli Giovanni. Pastorino Agostino. Bessone Enrico. Andelmt Marco. Cavallo* ***Angelo.*** *Dimaggio* ***Ivan.*** *De Felice Salvatore. D'Alò Salvatore. Archinà Girolamo. Ferrante Bruno e Buffo Adolfo*

*B) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 434, comma primo e secondo, c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione delll’ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria - ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso; in particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive, determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante>che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse-disposto l'utilizzo-degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato; In Taranto-Statte dal 1995 e sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singoia posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

*Riva Emilio, Riva Nicola, Riva Fabio Arturo. Capogrosso Luigi. Lcgnani Lanfranco. Ceriani Alfredo. Rebaioli Giovanni. Pastorino Agostino. Bessone Enrico. Andelmi Marco, Cavallo Angelo. Dimaggio Ivan. De Felice Salvatore. D'Alò Salvatore. Archinà Girolamo. Ferrante Bruno e Buffo Adolfo*

*C) per il delitto di**cui agli artt. 110, 112 n. 1, 437,**comma* ***1,*** *2, c.p. perché, in concorso tra loro, nelle -rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall'area parchi, dall'arca cokeria, dall'area agglomerato, dall'arca acciaieria, nonché dall'attività di smaltimento operata nell'area GRF e che si diffondevano sia all'interno dello stabilimento siderurgico, ma anche nell'ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa (malattia e morte) e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato;*

*In Taranto dal 1995 e sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

***Baffo Adolfo, Colucci Antonio e Giovinazzi Cosimo***

***D)*** *per i reati di cui agli artt. 113, 589 co.2 c.p., 15,18 ci lett. f)» 19 ci lett. A), 64, 71 ci D.Lgs. n.81/08 e 2087 ce perché Buffo Adolfo quale direttore dello stabilimento siderurgico Uva, Colucci Antonio quale dirigente con poteri decisionali e di spesa con funzioni di Capo Area Logistica Operativa- responsabile IMA/I-IV sporgente, responsabile sbarco materie prime e reparto Movimento Ferroviario attinente la movimentazione e spedizione dei prodotti via mare, via strada e via ferrovia, Giovinazzi Cosimo quale capo del reparto Movimento Ferroviario, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in epigrafe indicate e, in particolare, omettendo tutti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di dotare i lavoratori di attrezzature idonee ed appropriate alle lavorazioni da svolgersi (come in seguito specificato in ordine alla mancata dotazione di staffe ferma-carro sui convogli ferroviari), nonché omettendo di vigilare sull'effettiva osservanza da parte dei lavoratori delie disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro ed omettendo di prendere le misure necessarie affinchè le attrezzature fossero utilizzate in conformità alle istruzioni di uso (nel caso di specie, mancata osservanza delle procedure operative del movimento ferroviario), cagionavano il decesso di Marsclla Claudio, lavoratore dipendente di Uva S.p.a. avente mansioni di locomotorista del reparto Movimento Ferroviario.*

*Elementi della condotta colposa:*

*All'interno dello stabilimento, nella zona denominata Parco Ovest nei pressi del V° sporgente Uva laddove vengono trasportati su via ferrata dapprima e stoccati in seguito coils e bramine prodotti nello stabilimento, a seguito di richiesta di manovra formulata dal reparto Finitura Nastri (FNA2) il Marsella, nello svolgimento delle sue mansioni, si era posizionato alfa guida del locomotore siglato LDE59 da 110 tonnellate in modo da procedere all'aggancio dello stesso ad un convoglio di complessivi sette vagoni carichi di bramme sistemati sul 10 tronchino del Parco Ovest che dovevano essere trasportati al deposito bramme n.2 (DBS/2). Costui, quindi, iniziava l'operazione di aggancio dei due rotabili -entrambi dotati di ganci per l'accoppiamento automatico dei mezzi-posizionando il comando del locomotore in folle per farlo procedere per inerzia sino all'aggancio dei carri quando, in ragione dell'anzidetta negligente organizzazione delle lavorazioni in atti e della mancata dotazione di attrezzature efficienti ed idonee alte lavorazioni da effettuarsi atteso che, in particolare, la testata del locomotore e quella dei carri ferroviari non venivano poste, per effettuare le manovre necessarie all'aggancio, alla prevista distanza di sicurezza di mt.3 e né il locomotore, né il convoglio risultavano immobilizzati in quanto privi di dispositivi di bloccaggio delle ruote (cosiddette staffe ferma-carro), tutto ciò in aperto contrasto con quanto previsto nella procedura operativa del movimento ferroviario, stante il mancato allineamento e aggancio tra locomotore e carri, il Marseglia rimaneva schiacciato nello spazio restante tra i respingenti del locomotore e del carro e, in ragione di ciò, decedeva a seguito di violento* "shock da grande traumatismo "', *in Taranto, il 30.10.2012*

***Buffo Adolfo, Colucci Antonio. Dinoi Giuseppe***

*E) per il delitto di cui agli artt. 110, 437, ci e 2, cp. perché, in unione e concorso tra loro, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, il Buffo quale direttore dello stabilimento siderurgico Uva, il Colucci quale dirigente con poteri decisionali e di spesa con funzioni di Capo Area Logistica Operativa- responsabile I. MA. I-IV sporgente, responsabile sbarco materie prime e reparto Movimento Ferroviario attinente la movimentazione e spedizione dei prodotti via mare, via strada e via ferrovia, il Di Noi quale capo del reparto I.MA. I- IV sporgente, consentivano
l'utilizzo di apparecchiature di sollevamento (gru di banchina del tipo scaricatore a
benna) non idonee all'uso da parte dei prestatori di lavoro, omettendo di procedere al ripristino dell'efficienza delle stesse che risultavano in esercizio da oltre trenta anni in pessimo stato di conservazione e, peraltro, del tutto prive di idonea valutazione di vita residua sull'effettivo stato di integrità delle predette da ultimo imposta dal D.M. 11.4.2011, e ciò nonostante mantenute in esercizio ed utilizzate in tali condizioni di evidente pericolo dai lavoratori dipendenti della Uva S.p.a., cosi cagionando l'infortunio mortale di Zaccaria Francesco dettagliatamente specificato al capo F) di imputazione;*

In *Taranto accertato il 28.11.2012.*

***Buffo Adolfo. Colucci Antonio. Dinoi Giuseppe Raffaelli Giovanni***

**F)** *per i reati di cui agli artt 113, 589, c. 2, cp.; 61 n. 3 cp.; 15,17 c. 1 lett.a), 18 c. 1 lett. f), 19 c. 1 lett. a), 28, 36, 37, 43 c. 1 lett. d, e, 55 c.2, 64 c.1 lett.a), 70 ci, 71 c 4 letta, c.7 letta) e b), c.8 letta) e b), c.11, 73, All..VII D.Lgs. n.81/08; D.M.11.4.2011 Allegato II; art.2087 c.c. perché, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per colpa generica consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in epigrafe indicate ed in particolare:*

*il Buffo ometteva, in violazione degli obblighi specifici, di individuare le fonti di pericolo e di valutare utilmente i rischi specifici per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, ometteva di elaborare un efficace documento contenente la valutazione del rischio connesso ad avverse condizioni meteo e, parimenti, di predisporre idoneo piano di evacuazione ed emergenza da adottare in caso di pericolo ed emergenza dovuti a eventi metereologici avversi, e unitamente al Colucci e al Di Noi tutti omettevano, ciascuno nelle rispettive anzidette qualità sub E), di dotare i lavoratori di apparecchiature idonee ed appropriate alle lavorazioni da svolgersi disponendo l'utilizzo, peraltro in condizioni meteorologiche per le quali non doveva essere effettuata tale attività, di un'apparecchiatura di sollevamento (gru di banchina DM5 del tipo scaricatore a benna) che presentava difformità nella realizzazione del respingente di fine-corsa rispetto al progetto esistente, omettendo di prendere le misure necessarie affinchè tale apparecchiatura fosse oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (nel caso di specie, la gru di banchina DM5 versava, invece, in pessimo stato di conservazione c non era stata sottoposta, pur essendo in esercizio dal 1974, ad adeguate verifiche strutturali volte a valutarne l'effettiva efficienza secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica e da ultimo dal D.M. 11.4.2011, risultando, altresì, del tutto priva di idonea valutazione di vita residua sul suo reale stato di integrità) oltre alla concorrente violazione degli obblighi di formare, informare e addestrare adeguatamente i lavoratori in ordine ai rischi specifici cui erano esposti in occasione dei suddetti lavori ed in ragione delle condizioni di impiego delle suddette apparecchiature di sollevamento, omettendo di procedere alla dovuta formazione e istruzione dei lavoratori che venivano, invece, lasciati operare in totale assenza di attività formativa sia in ordine alle procedure da adottare in caso di emergenza meteo sia in relazione all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza presenti sulla postazione lavorativa e da utilizzare in caso di emergenza meteo -come quella, appunto, verificatasi nel caso di specie- quali il fermo antt-uragano e le ganasce anti-bufera, ed unitamente al Raffaelli che, quale ispettore tecnico dell'A.R.P.A. Puglia incaricato della verifica della gru di banchina DM5, ometteva di effettuare idonea verifica sull'integrità della predetta apparecchiatura omettendo, tra l'altro, di verificare che la gru, pur essendo in esercizio da oltre trenta anni, fosse provvista della valutazione di vita residua in violazione cosi di quanto prescritto dal D.M.l 1.4.2011, in tal modo cagionavano il decesso di Zaccaria F., lavoratore dipendente di Uva S.p.a. avente mansioni di gruista.*

*Dinamica dell'infortunio;*

*Nei pressi dei moli del Porto di Taranto in concessione all'Uva S.p.a. (IV° sporgente-IMA I), a seguito di richiesta di manovra, lo Zaccaria, nello svolgimento delle sue mansioni, si era posizionato alla guida di una gru di banchina denominata DM5 del tipo "scaricatore a benna con struttura a cavalletto". Nel mentre costui era intento a svolgere tale attività in quota trovandosi all'interno della cabina, la predetta postazione di lavoro veniva raggiunta da un tornado e, in ragione dell'anzidetta omessa valutazione dei rischi, della dotazione di apparecchiature di sollevamento inefficienti e inidonee ai lavori da svolgersi atteso che -come detto- la predetta gru versava in pessimo stato di conservazione e presentava una differente conformazione del respingente di fine-corsa rispetto al progetto esistente, nonché in ragione del mancato utilizzo del "fermo antiuragano" previsto sulla cabina della gru DM5 stante l'anzidetta totale omissione dell'attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, la cabina veniva trascinata sino, all'impatto contro il fine-corsa "lato mare", l'impatto violento provocava la • torsione del fine-corsa della cabina e la conseguente apertura con successiva caduta della cabina in mare così che l'operatore della gru (Zaccaria Francesco) precipitava da un'altezza di circa mt.60, in tal modo decedendo; con l'aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento. In Taranto il 28.11.2012*

*Buffo Adolfo. Colucci Antonio, Dinoi Giuseppe*

*G) per i reati di cui agli arti. 113, 590 ce. 2, 3, 4 c.p.; 61 n. 3 c.p.; artt. 15, 17 co.l lett. a), 18 co.l lett. 0» 19 co.l lett. a), 28, 36, 37, 43 co.l lett. d), 64, 71 co. 4 lett. a), co.7 lett. a) e b), co. 8, 73, AH.VII D.Lgs. n.81/08; art.2087 c.c.\_perché il Buffo, il Colucci e il Di Noi, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per colpa generica consistila in imprudenza, negligenza ed imperizia nonché per inosservanza di specifiche disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in epigrafe indicate ed in particolare:*

*il Buffo ometteva, in violazione degli obblighi specifici, di individuare le fonti di pericolo c di valutare utilmente i rischi specifici per la sicurezza dei lavoratori e, conseguentemente, ometteva di elaborare un efficace documento contenente la valutazione del rischio connesso ad avverse condizioni meteo e, parimenti, di predisporre idoneo piano di evacuazione ed emergenza- da adottare in caso di pericolo ed emergenza dovuti a eventi metereologici avversi, e unitamente al Colucci e al Di Noi, ciascuno nelle rispettive anzidette qualità sub E), disponendo l'utilizzo di apparecchiature di sollevamento (gru di banchina del tipo scaricatore a benna) in condizioni meteorologiche per le quali non doveva essere effettuata tale attività, nonché omettendo di procedere -in violazione degli obblighi di formare, informare e addestrare adeguatamente i lavoratori in ordine ai rischi specifici cui erano esposti in occasione dei suddetti lavori e in ragione delle condizioni di impiego delle predette apparecchiature di sollevamento- alla dovuta formazione, istruzione e addestramento dei lavoratori che venivano, invece, lasciati operare in totale assenza di attività formativa sia in ordine alle procedure da adottare in caso di emergenza meteo sia in relazione all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza presenti sulla postazione lavorativa e da utilizzare in caso di emergenza meteo -come quella, appunto, verificatasi nel caso di specie- quali il fermo anti-uragano e le ganasce anti-bufera, in tal modo cagionavano le lesioni personali gravi (malattia e incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni) nei confronti di Sasso Francesco e Piergianni Simeone, entrambi lavoratori dipendenti di Uva S.p.a. aventi mansioni di gruista.*

*Dinamica dell'infortunio: Nei pressi dei moli del Porto di Taranto in concessione all'Uva S.p.a. (IV sporgente AlMA I), a seguito di richiesta di manovra, il Sasso e il Piergianni, nello svolgimento delle loro mansioni, si erano posizionati alla guida di una gru di banchina denominata DM5, del tipo "scaricatore a benna con struttura a cavalletto". Nel mentre costoro erano intenti a svolgere le loro attività in quota, la predetta postazione di lavoro veniva / raggiunta da un tornado e, in ragione dell'anzidetta omessa valutazione dei rischi, la cabina, al cui intemo vi era il personale operante, veniva trascinata sino all'impatto contro il fine-corsa "lato mare" ed il personale operante (Sasso Francesco e Piergianni Simeone). stante il mancato utilizzo del dispositivo di sicurézza anti-uragano previsto sulla cabina della gru DM8 del quale sia il Sasso che il Piergianni ne ignoravano la funzionalità attesa l'anzidetta omessa formazione e informazione dei lavoratori, subiva, in virtù del violento urto, le lesioni personali gravi innanzi descritte; con l'aggravante per tutti di aver agito nonostante la previsione dell'evento, in Taranto, il 28.11.2012*

*Riva Emilio. Riva Nicola. Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi. Leenani Lanfranco. Cerìani Alfredo. Rebaioli Giovanni. Pastorino Agostino. Bessone Enrico. Andelmi Marco. Cavallo Angelo. Dimaegio Ivan, De Felice Salvatore. D'Alò Salvatore. Archine Girolamo*

*H) per il delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 439 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all'alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende, con conseguente abbattimento*

*dei predetti capi di bestiame perché contaminati da diossina e PCB e quindi pericolosi per la salute umana; con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato; In Taranto - Statte dal 1995, sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

*Riva Emilio. Riva Nicola. Riva Fabio Arturo. Capoerosso Luigi. Legnanj Lanfranco. Ceriani Alfredo. Rebaioli Giovanni. Pastorino Agostino. Bessone Enrico. Andchni Marco. Cavallo Angelo. Dimaggio Ivan. De Felice Salvatore. D'Alò Salvatore. Archinà Girolamo. Ferrante Bruno e Buffo Adolfo*

*I) per il delitto di cui agli arti 110, 112* ***n.*** *1, 439 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e comunque non impedivano la contaminazione dello specchio acqueo del 1° Seno del Mar Piccolo di Taranto ove insistevano numerosi impianti di coltivazione di mitili, in tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina, PCB e metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili che venivano distrutti per ragioni sanitarie, in quanto pericolosi per la salute umana e ciò anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale; con l'aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato;*

*In Taranto - Statte dal 1995, sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola \.i posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

*Riva Emilio. Riva Nicola. Riva Fabio Arturo. Capoerosso Luigi. Leenani Lanfranco. Ceriani Alfredo. Rebaioli Giovanni, Pastorino Agostino, Bessone Enrico. Cesartelli Giuseppe. Corti Cesare, Andelmi Marco. Cavallo Angelo. Dimaggio Ivan. De Felice Salvatore. D'Alò Salvatore. Archinà Girolamo, Ferrante Bruno e Buffo Adolfo*

*L) per i reati di cui agli artt.. 81 cpv, 110,112* ***n.*** *1,635 c. 1* ***e*** *2 n. 3,639* ***e*** *2 e 3, 674 c.p.; 24, 25 D.P.R. n. 203/88* ***e*** *s.m.L; 103, 104,108, 137* ***ce.*** *1,2,3, 5, 11, 12, 183 c. 1 lett. bb), 184 bis, 187, 192,208, 216, 242 c. 13, 247, 252, 256* ***ce.*** *1, 2, 3 e 5, 257,259, 269 c 4, 270,279, del D.Lgs. 152/06; 19, comma 1* ***e*** *2,* ***del*** *D.Lgs. n. 133/05, art. 10,* ***c.*** *3,* ***e*** *14 del D.Lgs. n. 36/03 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le necessarie misure tecniche ed interventi previsti in ordine alla gestione degli impianti ed' al processo produttivo e ponevano in essere le seguenti condotte, anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale :*

*1) in violazione degli artt. 104. 183 c. 1 lett. bhì. 184 bis. 187. 208. 216 c 256 ce. 1, 2. 3 e 5. 257 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.* ***a)*** *omettevano di attuare opportune misure tecniche per il controllo dei processi determinando la costante attivazione dei sistemi di emergenza (torce) a servizio dei convertitori delle acciaierie, consentendo che la fase gassosa incombusta, non recuperata durante la fase iniziale e finale del processo di affinazione delle ghisa, venisse, di fatto, smaltita attraverso i sistemi di emergenza piuttosto che inviata all'annesso gasómetro
ovvero consentendo lo smaltimento di emissioni gassose, di fatto, qualificabili
quali rifiuti* ***b)*** *effettuavano attività di scarico di rifiuti liquidi nella zona deposito
fossili dell'Area Parchi a mezzo di una ditta terza, realizzando, di fatto, attività
di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo non pavimentato con immissione
diretta di inquinanti nel sistema acqua - suolo (suolo - falda superficiale -
mare);* ***c)*** *effettuavano attività di recupero dei fanghi contaminati da
microinquinanti (diossine, furani e IP A) derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 gestendo gli stessi all'interno del processo di
sinterizzazione in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184bis del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.;* ***d)*** *effettuano attività di recupero non autorizzate dei liquami
derivanti dalle attività di pulizia dei nastri trasportatori, in assenza di idonea
valutazione degli impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute
umana, previsti dall'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., aggravato dal fatto che tale attività avviene in area ad elevato rischio di crisi ambientale e area compresa nel Sito d'Interesse Nazionale di Taranto;* ***e)*** *effettuavano attività di gestione di sottoprodotti, quali il polverino di catrame ed i fanghi attivi di supero, entrambi inviati in ingresso ai forni delle cokerie ed altro, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;* ***f)*** *effettuavano attività d* *miscelazione di ingenti quantità di catrame, derivante dalle attività di cokefazione, con altre sostanze pericolose quali naftalene e benzolo, in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, trattando le predette sostanze pericolose (catrame, benzolo e naftalene) sebbene non dichiarate nell'autorizzazione integrata ambientale, in relazione a tale processo, procurandosi un indebito vantaggio sia dalla vendita del catrame miscelato con benzolo e naftalene che in termini di mancato smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;* ***g)*** *omettevano di gestire le polveri abbattute dai sistemi di elettrofiltrazione dei fumi dell'impianto di agglomerazione AGL/2, come rifiuti pericolosi, comportando la diffusione di sostanze inquinanti organiche ed inorganiche negli ambienti circostanti, sia intemi che esterni al perimetro dell'impianto di agglomerazione, nonché il conseguente inquinamento dei suoli soggiacenti e circostanti, in considerazione della mancata impermeabilizzazione degli stessi, nonché del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio previste dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,* ***h)*** *stoccavano ingenti quantitativi di scaglie di acciaieria e polveri, derivanti dal funzionamento degli elettrofiltri secondari MEEP a servizio degli impianti di agglomerazione, nell'Area Parchi Minerari su suolo non impermeabilizzato, realizzando, di fatto, discarica abusiva di rifiuti pericolosi;* ***i)*** *effettuavano attività di deposito incontrollato dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. 1 scarico, peraltro prodotti dalle attività di scarico dei reflui industriali dello stabilimento e non sottoposti ad alcun trattamento di disoleazione, su suolo non pavimentato con immissione diretta di inquinanti nel sistema acqua - suolo (suolo - falda superficiale - mare);* ***1)*** *effettuavano attività di spandtmento ed essiccamento dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio del Canale 1 determinando, di fatto, emissioni diffuse di sostanze inquinanti in atmosfera mediante evaporazione con conseguente contaminazione su suolo per deposizione delle stesse, nonché delle acque sotterranee per dilavamento;* ***m)*** *effettuano attività di gestione di sottoprodotti, quali la loppa di altoforno, inviando gli stessi in ingresso ai forni delle cokerie, in assenza dei requisiti previsti dall'art 184bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;* ***n)*** *effettuano attività di recupero rifiuti in processi termici, quali scorie di acciaierie e rottami ferrosi, in assenza dei sistemi di controllo automatico in continuo dei parametri inquinanti previsti dal D.M. 5 febbraio 1998;* ***o)*** *effettuavano attività di gestione di rifiuti potenzialmente pericolosi, quali ad esempio la loppa di altoforno, in assenza di autorizzazione al deposito ed allo smaltimento, peraltro in condizioni di stoccaggio non idonee, ovvero realizzando depositi incontrollati su suolo non pavimentato e movimentando gli stessi in assenza di autorizzazione;* ***p)*** *stoccavano ingenti quantitativi di pneumatici fuori uso in area non identificata e su suolo non impermeabilizzato, realizzando, di fatto, discarica abusiva di rifiuti pericolosi;*

1. *in violazione degli arti. 103. 104. 108. 137 ce. 1. 2. 3. 5. 11. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..* ***a)*** *effettuavano scarichi di acque reflue industriali di sostanze pericolose in assenza di autorizzazione;* ***b)*** *omettevano di gestire e trattare acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne non pavimentate derivanti da superfici di raccolta superiori a 2000 mq in violazione dell'art. 4 del Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n. 282 del 21 novembre 2003;* ***c)*** *consentivano l'immissione diretta nel sistema suolo-sottosuolo-falda acquifera di scarichi di acque reflue e sostanze pericolose, omettendo di pavimentare tutte le aree ove risultavano localizzati depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e non, di materie prime, intermedi, sottoprodotti, stoccati nelle aree parchi, IRE, ORF, in quelle demaniali, nei parchi primari, nelle aree deposito loppa, nonché in tutte le superfici esterne destinate alla residenza o ai servizi, nelle strade, piste, rampe e piazzali in cui é effettuato il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, consentendo altresì la movimentazione e il deposito'di materiali e*

*di sostanze non pericolose, in violazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;* ***d)*** *omettevano di realizzare un sistema di convogliamene) e trattamento delle acque reflue industriali, derivanti dall'attività produttiva, e di quelle meteoriche di dilavamento delle aree indicate al predetto punto c);*

1. *in violazione degli arti. 208. 256 c. 1. 259 del D.Lgs: 152/06 e s.m.i. e art. 10 c. 3. e 14 del D.Lgs. n. 36/03. a) omettevano di presentare le necessarie garanzie finanziarie relative agli impianti di stoccaggio, smaltimento e/o recupero rifiuti ubicati presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, previste dall'art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i e dall'art. 10, c.3 del D.Lgs. n. 36/03, esercitando, di fatto, attività di gestione rifiuti non autorizzata****; b)*** *effettuavano attività di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi in discariche non autorizzate in considerazione della mancata presentazione delle predette garanzie finanziarie****; c)*** *effettuavano attività di recupero rifiuti non autorizzate ed attività di gestione di sottoprodotti in assenza dei requisiti previsti dall'art. 184 bis del D.Lgs. n.*

*152/06 e s.m.i., trasferendo i rifiuti di stabilimento nelle discariche non autorizzate di cui al punto a);*

1. *in violazione degli artt. 183. c. 1. lett. bb\ 208. 216. 242 c. 13. 247.252. 256 ce. 1. 2. 3 e 5.257. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i****.. a)*** *effettuavano lavori di scavo per la realizzazione di opere civili (fondazione barriera frangivento in area parchi) in area ricompresa nei limiti di perimetrazione del Sito d'Interesse Nazionale di Taranto in assenza del certificato di avvenuta bonifica previsto dall'art. 242, c. 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., peraltro in sito inquinato soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria****; b)*** *effettuavano attività di deposito non controllato dei rifiuti derivanti dai predetti lavori di scavo su suolo non pavimentato nell'area parchi, favorendo peraltro la diffusione degli inquinanti e delle polveri in atmosfera;* ***c)*** *gestivano i predetti rifiuti come non pericolosi sebbene il livello di contaminazione degli stessi sia stato già accertato nell'ambito della procedura di caratterizzazione e bonifica del Sito d'Interesse Nazionale di Taranto, prevista dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; d) effettuavano attività di recupero delle acque reflue immesse nel canale ASI in ingresso al Mar Piccolo, nonché dèi relativi fanghi di dragaggio riutilizzando gli stessi nel ciclo produttivo in assenza delle preventive autorizzazioni previste dall'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e) effettuavano attività di illecita miscelazione di rifiuti utilizzando le acque reflue di cui al punto d) nell'ambito dei processi produttivi di stabilimento miscelando le stesse sta con le acque di raffreddamento e/o che ulteriori sostanze pericolose e non, pratica operativa peraltro agevolate dall'assenza di un adeguato modello organizzativo, di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.;*
2. *in violazione dell'art. 19, comma 1 e 2. del D.Lgs. n. 133/05. e 279. c. 6. del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i* ***a)*** *effettuavano attività di trattamento termico di rifiuti contenenti solfuri, rottami ferrosi, scaglie di laminazione, nonché di fanghi derivanti dagli impianti biologici di depurazione delie polveri di desolforazione del gas coke, anche provenienti da stabilimenti estemi, inviandoli ai forni di distillazione per la produzione del coke metallurgico, effettuando, di fatto, attività di incenerimento/coincenerimcnto di rifiuti in assenza dell'autorizzazione;* ***b)*** *determinavano con la suddetta attività di trattamento la celere saturazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni (filtri di desolforazione), immettendo in atmosfera tal quale le emissioni derivanti dalle cokerie;* ***c)*** *effettuavano attività di trattamento termico dei fanghi contaminati da microinquinanti (diossine, furani e IPA) derivanti dalle attività di dragaggio del Canale di Scarico n. I realizzando, di fatto, attività di inccnerimento/coincenerimento di rifiuti in assenza dell'autorizzazione;*
3. *in violazione degli artt. 81 c. 1. 110. 112 n. 1. 674. 639 e. 2 e 3. 635 c. I e 2 n.-3. c.p. e degli artt. 269. c. 4. 270 e 279 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 24 e 25 del DPR 203/88 e s.m.i****.. a)*** *omettendo di attuare le misure tecniche necessarie al fine di contenere i fenomeni emissivi polverulenti derivanti dalla presenza di ingenti stoccaggi di materiale fossile, pur in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, provocavano e comunque non impedivano continui c permanenti sversamenti nell'ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai suddetti materiali depositati presso i Parchi Minerali e/o aree di produzione ubicate all'interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all'insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati ne! Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.), peraltro non attuando le disposizioni di servizio dei custodi tecnici e gli interventi prescritti dall'autorità competente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale relativi alla chiusura nastri e cadute, chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti, chiusura completa degli edifìci con conseguente captazione e convogliamento dell'aria degli ambienti confinati, utilizzo di sistemi di scarico automatico o continuo coperti, nonché alla realizzazione di macchine di nebulizzazione di acqua, al fine di ridurre le emissioni diffuse nei parchi Primari, OMO, Coke Nord e GRF;* ***b)*** *determinavano con la condotta che precede il superamento dei j valori limite del PM10, di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,in assenza di presidi- di monitoraggio e controllo della diffusione delle polveri rri"... stabilimento ai fini dell'attivazione dei sistemi di bagnamento dei cumuli;* ***c)****realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse, fuggitive e convogliate, comunque nocive, in atmosfera in maniera incontrollata come meglio descritto ai precedenti punti relativamente alle aree cokerie, agglomerato, acciaieria, GRF e altoforni:* ***d)*** *realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni gassose incontrollate dai diversi sistemi di sicurezza quali le "torce" dell'area acciaieria, dai "tetti" degli altoforni aperti all'occorrenza per consentire lo scarico tal quale . dei gas d'altoforno, nonché reazioni non controllate ai convertitori delle acciaierie con conseguente fenomeni di slopping durante la fase di soffiaggio delle colate, causando ingenti emissioni pericolose non convogliate dal tetto; con le aggravanti di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all'esercizio di un culto e delle persone concorrenti nel reato*

*In Taranto dal 1995, sino al 20.06.2013 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalia data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

***Riva Emilio. Riva Nicola. Capogroaso Luigi. Legnani Lanfranco, Ceriani Alfredo. Rcbaioli Giovanni. Pastorino Agostino, Bessone Enrico. De Felice Salvatore. D'Alò Salvatore, Ferrante Bruno. Buffo Adolfo. Palmisano Sergio***

*M) per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1 c.p.; artt. 6, 7, c. 2, 10, 24 e 27 co. 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 334/99, perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di uttuarc le cautele in materia di rischi industriali connessi all'uso di detcrminate sostanze pericolose nello Stabilimento Il.VA S.p.a. di Taranto, a rischio di incidente rilevante, in ordine alla gestione degli impianti e del processo produttivo, nonché omettevano di attuare le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 10, 24 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., anche in epoca successiva al provvedimento di sequestro preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale, cosi come meglio di seguito specificato:*

1. *in violazione degli artt 6 e 27 ci e 2. del p.Les. n. 334/99 e s.m.i..* ***a)*** *omettevano di presentare alle Autorità Competenti la Notifica prescritta dal predetto articolo, entro il termine ultimo del 01.12.2011, relativamente alla detenzione di catrame di carbone (cosi come stabilito dal Regolamento CE n. 1272/2008), benzolo e naftalene;* ***b)*** *omettevano di provvedere alla trasmissione alle Autorità Competenti dell'aggiornamento della Scheda d'Informazione sui Rischi per la Salute dei Lavoratori e della Popolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di catrame di carbone per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008, nonché di benzolo e naftalene;* ***c)*** *omettevano di aggiornare la Scheda d'Informazione sui Rischi per la Salute dei Lavoratori e della Popolazione, con particolare riferimento a possibili scenari di rischio correlati alla possibile mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento;*
2. *in violazione degli artt. 7. c. 2. e 27. c. 5. del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., omettevano di attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza ed in particolare:* ***a)*** *omettevano di redigere ed attuare il Piano degli Interventi annuale di cui al documento di politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, finalizzato a garantire livelli adeguati di protezione della popolazione e dell'ambiente attraverso interventi strutturali necessari sugli impianti, mezzi, di effettuare manutenzioni preventive e straordinarie e di utilizzare sistemi di gestione appropriati, come previsto dal D.M. 09.08.2000****; b)*** *omettevano di individuare ruoli, compiti e responsabilità connesse all'attuazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché del Responsabile del Sistema di\_J3estione della Sicurezza aziendale, come previsto dal DM 09.08.2000****; c)*** *omettevano l'attuazione delle procedure operative e delle misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi, di cui all'art. 8 del DM 09.08.2000****; d)*** *omettevano di attuare, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, adeguate misure per la pianificazione dell'emergenza, di cui all'art. 10 del DM 09.08.2000;* ***e)*** *omettevano di attuare, in relazione alla possibilità di accadimento di incidente rilevante determinato da eventi metereologici avversi, le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti nonché di adottare adeguate misure per la pianificazione dell'emergenza di cui all'art. 10 del D.M. 09.08.2000;* ***f)*** *omettevano di effettuare l'analisi di tutti i rischi connessi ad eventi anomali e correlali a cospicue emissioni di sostanze pericolose in atmosfera nell'ambito del Rapporto di Sicurezza vigente e conseguentemente di valutarne il danno ambientale;* ***g)*** *omettevano di effettuare la valutazione del danno ambientale c di porre in essere le relative misure*

*preventive da porre in essere nell'ambito dei processi produttivi in quanto non procedevano ad una specifica identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti potenzialmente derivanti da componenti critici e dalla gestione di sostanze pericolose;* ***h)*** *omettevano di attuare adeguate misure tecniche per il contenimento dei fenomeni emissivi diffusi di cospicua entità ascrivibili alle modalità di esecuzione delle operazioni svolte nell'area Gestione Rottami Ferrosi (GRF) detta "discarica paiole", in particolare, prodotte dallo sversamento delle scorie liquide di acciaieria contenute in paiole che, trasportate con cari ferroviari, vengono sversate sul terreno non pavimentato;* ***i)*** *omettevano di attuare adeguate misure tecniche per evitare il verificarsi del rilascio di sostanze tossiche correlate al fenomeno di* "stopping\* *e di* "sovradosaggio ossigeno" *che determinano frequenti emissioni di fumi di colore rosso cupo a causa della presenza di ossidi di ferro in volume, tanto elevato ed in tempo talmente breve da non poter essere smaltiti attraverso l'attuale sistema di aspirazione a servizio delle acciaierie;* ***I)*** *omettevano di attuare adeguate misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi, come previsto dall'art. 8 del DM 09.08.2000, al fine di evitare cospicui e prolungati fenomeni emissivi sia di tipo convogliato, attraverso l'attivazione dei sistemi di sicurezza (torce), che diffuso (apertura tetti altifomi), ascrivibili alle attività in essere presso l'Area Acciaieria 1 e 2, GRF e Area Altifomi, evidenziando cosi una carente gestione dei processi e frequenti situazioni di emergenza;* ***m)*** *omettevano di definire idonei criteri e procedure di utilizzo, manutenzione, ispezione e verifica dei componenti critici, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza (torce) ed ai convertitori delle acciaierie, come previsto dall'art. 8 del DM 09.08.2000, non garantendo l'affidabilità degli impianti e la disponibilità dei presidi di sicurezza, coerentemente con quanto assunto a base dell'analisi dei rischi d'incidente rilevante di cui al Rapporto di Sicurezza vigente;* ***n)*** *omettevano di effettuare adeguate attività di manutenzione preventiva finalizzate alla riduzione del rischio di incidenti rilevanti, tenendo conto sia degli aspetti impiantistici che di quelli gestionali, con particolare riferimento a tutti quelli connessi all'efficienza dei convertitori, al sistema di recupero gas in torcia (sistemi di collettamento) e recupero incombusti, ai sistemi di controllo emissioni in torcia, alla capacità di stoccaggio dei gasómetro, alla efficienza dei sistemi di emissione in torcia);* ***o)*** *omettevano di effettuare l'identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dalla mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento;* ***p)*** *omettevano di predisporre i piani di emergenza correlati all'eventuale mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento;* ***q)*** *omettevano di identificare le componenti tecniche critiche, previste dall'art. 7 del D.M. 9 agosto 2000, tenendo conto della reale situazione di stabilimento;* ***r)*** *omettevano di provvedere alla formazione, prevista dall'art. 6 del DM 09.08.2000, dei diversi livelli apicali dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, ai rischi connessi all'esercizio degli impianti ed alle relative possibili conseguenze incidentali.*

 *3) in violazione degli artt. 10 e 27. c.6. del D.l-vo 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.i. a) omettevano di effettuare una specifica analisi dei rischi c valutazione dei possibili incidenti rilevanti, in riferimento alle modifiche gestionali derivanti*

*dall’utilizzo di catrame di carbone per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1272/2008, nonché dei benzene e naftalene; b) omettevano di presentare specifica autorizzazione all'effettuazione della modifica impiantistica in corso di esecuzione con adeguata procedura amministrativa mediante richiesta di "Nulla Osta di Fattibilità" o dichiarazione dì "Non Aggravio di Rischio", come previsto dal DM 9 agosto 2000;*

*4) in violazione degli artt. 24 e 27, c. 3. del D.Lgs. n. 334/99 c s.m.i.. a) omettevano di adottare le misure previste dal piano di emergenza interno e di informare le Autorità Competenti, in considerazione dei frequenti fenomeni emissivi diffusi verificatisi con conseguente rilascio di sostanze tossiche definibili quali incidenti rilevanti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., meglio descritti al precedente punto 2); acc. in Taranto, il 26.07.2012 e il 28.11.2012, ovvero con riferimento ad ogni singola "posposizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

***Ferrante Bruno. Buffo Adolfo. Dimastromatteo Vincenzo. Palmisano Sergio. Legnani Lanfranco. Ceriani Alfredo. Rebaloll Giovanni. Pastorino Agostino, Béssone Enrico***

***N)*** *del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., artt. 7, c. 2, e 27, c.5, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di attuare le cautele in materia di rischi industriali connessi all'uso di determinate sostanze pericolose nello Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, a rischio di incidente rilevante, in ordine alla gestione degli impianti e del processo produttivo, nonché omettevano di attuare le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt 6, 7, 10, 24 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., anche in epoca successiva al provvedimento di sequestto preventivo di tutta l'area a caldo dello stabilimento medesimo e nonostante che il Tribunale del Riesame^con ordinanza del 07-20/08/2012, avesse disposto l'utilizzo degli impianti solo al fine di risanamento ambientale, cosi come meglio di seguito specificato:*

*in violazione degli artt. 7. c. 2. e 27. c.5. del D.Lms. n. 334/99 e s.m.i..* ***a)*** *omettevano di effettuare l'identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dalla necessità di procedere allo* shut down *degli impianti ed in particolare degli altiforni, determinando così l'insorgenza di eventi incidentali e l'attivazione dei sistemi di emergenza degli altiforni con conseguenti cospicui fenomeni emissivi;* ***b)*** *omettevano di adottare le necessarie misure previste dai piani di emergenza interni di reparto non avendo provveduto ad effettuare un'adeguata pianificazione delle procedure operative connesse alla gestione delle emergenze, condotta ancor più grave in considerazione della mancata attivazione dei piani di emergenza in occasione degli eventi incidentali ed anomali occorsi;* ***c)*** *omettevano di attuare le necessarie misure previste dai piani di emergenza intemi di reparto non avendo provveduto ad informare le autorità competenti in merito agli eventi incidentali occorsi all'emissione incontrollata di gas AFO dai sistemi di emergenza (blende) a servizio dell'altoforno AFO/5;* ***d)*** *omettevano di informare le autorità competenti in merito al verificarsi di eventi incidentali, specificando tutte le sostanze potenzialmente coinvolte e le misure di emergenza da adottare a breve ed a lungo termine;*

*acc. in Taranto, il 07.09.2012 (data della prima disposizione dei custodi per tale aspetto), ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

***De Felice Salvatore. Ferrante Bruno. Buffo Adolfo***

*O) per il reato di cui agli artt. 6 e 27, c. 1, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. perché, nella qualità di Gestori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., omettevano di presentare alle Autorità Competenti, a seguito della nomina di Gestore, la Notifica, di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., e la Scheda, Informativa, di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i; acc. in Taranto, il 26.07.2012 ovvero con riferimento ad ogni singola posizione dalla data di assunzione della carica e/o sino alla cessazione della stessa*

***Liberti Lorenzo***

*P) per il delitto di cui agli artt. 61 n.**2 e**319 ter c.p. perché, in qualità di consulente tecnico del pubblico ministero, nominato ai sensi dell'art. 359 c.p.p. in data 22.7.2008 nell'ambito di indagini inerenti al procedimento penale nr. 1749/08 R.G.N.R. Mod. 44 a carico di ignoti per il reato di cui agli artt. 439-452 c.p. (procedimento relativo a fatti di inquinamento ambientale da diossina verificatosi in agro di Taranto, in prossimità dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a.), allo scopo di favorire ILVA S.p.a. e di assicurare alle persone suindicate l'impunità dei reati di cui innanzi, previa promessa, in data 26.3****.****2010, alle ore 12:13 circa, nei pressi dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in agro di Acquavi va delle Fonti (BA), lungo l'autostrada A/14 Taranto -Bologna, si riceveva da ARCHINA' Girolamo, responsabile/addetto alle relazioni esteme dello stabilimento ILVA S.p.a., la somma di denaro di € 10.000,00 (diecimila), attinta dalle disponibilità di ILVA S.p.a.°, quale retribuzione non dovuta in quanlp corrisposta per l'avvenuta commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio ed in particolare per falsificare il contenuto della consulenza tecnica cosi come meglio specificato nel capo di imputazione relativo all'art. 479 c.p.); in Taranto ed Acquaviva della Fonti (BA), il 26.3.2010*

***Archinà' Girolamo. Capoerosso Luigi.*** *Riva* ***Fabio Arturo.*** *Riva* ***Emilio***

*Q) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 321 c.p. in relazione all'art. 319 ter c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cut sopra, al fine di eseguire i reati sub A), B), C), H), I), L), M) c comunque per assicurare a se stessi ed ai correi di cui sub A), B),i C), H), I), L), M) l'impunità dei medesimi reati, previa promessa, pagavano a LIBERTI Lorenzo, nella qualità ed in relazione ai fatti di cui al capo P), la somma di 6 10.000,00 (diecimila), materialmente consegnata da ARCHINA' Girolamo, dopo che era stata prelevata dalla cassa intema di ILVA S.p.a.; In Taranto ed Acquaviva della Fonti (BA), il 26.3.2010;*

***Liberti Lorenzo, Primerano Roberto. Archinà Girolamo. Capogrosso Luigi, Riva Fabio Arturo. Riva Emilio***

***R)*** *per il delitto di cui agli arti. 61, n. 2,110,112 n****.*** *1 e 479 c.p. perchè, in concorso tra loro ed al fine di eseguire i reati di cui ai capi P) e Q) e, comunque, per assicurare ad esso LIBERTI il profitto del reato sub P) e agli altri nonché ai correi suindicati l'impunità dei reati di cui sub A), B), C),* II), *I), L), M), LIBERTI Lorenzo e PRIMERANO Roberto in qualità di consulenti della Procura di Taranto, nominati nell'ambito del procedimento penale indicato nel superiore capo P), ARCHINA' Girolamo quale responsabile/addetto alle relazioni esteme dello stabilimento IL VA S.p.a., RIVA Emilio, RIVA Arturo Fabio e CAPOGROSSO Luigi nelle rispettive qualità di cui sopra, falsificavano il contenuto della consulenza tecnica avente ad oggetto le emissioni di diossina e PCB della suddetta società; in particolare, il LIBERTI ed il PRIMERANO confezionavano, in accordo con gli altri, la predetta consulenza ivi ) ! ||ssercndo falsamente che la diossina rinvenuta nelle matrici alimentari analizzate (che,* tra *l'altro, portava all'abbattimento di circa 2.170 capi di bestiame contaminati da diossina), non era compatibile con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra; con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato; In Taranto, il 04.08.2009 ed il 22.09.2010 .*

*Liberti Lorenzo e Primerano* ***Roberto***

***S)*** *per il delitto di cui agli artt. 40 cpv, 110, 434, c. 1* ***e*** *2,* ***e*** *439 cp. perché, in concorso tra loro e nella qualità di consulenti della Procura di Taranto, nominati nell'ambito del procedimento penale indicato nel superiore capo P), pur avendone l'obbligo giuridico, non impedivano gli eventi di cui ai capi B) e H), mediante la condotta di cui al capo che precede c quindi non consentendo al P.M. di richiedere e/o adottare i provvedimenti cautelari utili ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa;*

*In Taranto, dal 04.08.2009-22.09.2010 al 26.07.2012*

***Gerardo Marco***

***T)*** *per il delitto di cui all'art. 378 cp. perché, dopo che ARCHINA' Girolamo e LIBERTI Lorenzo avevano commesso i reati di cui ai capi P) e Q), aiutava costoro ad eludere le investigazioni dell'Autorità, rendendo alla Polizia Giudiziaria, che lo ascoltava quale.persona informata sui farti, dichiarazioni mendaci ed in particolare sosteneva di avere interpellato in orario compreso tra le ore 12,30 e le ore 14,00 del 02.02.2012 Mons. Luigi Benigno Papa che, a sua volta, gli avrebbe riferito che l'offerta devoluta da ARCHINA' - per contro dell’ILVA S.p.a. - alla Diocesi di Taranto nell'anno 2010 era di importo superiore a quella degli anni precedenti a causa della ricorrenza del 50° anniversario dall'Ordinazione ed essendo quello l'ultimo anno di episcopato prima del collocamento a riposo; in Taranto, 02.02.2012*

***Florido Giovanni. Conserva Michele. Specchia Vincenzo. Archinà Girolamo****U) per il delitto di cui agli arti. 81 - 110 -117 - 56 - 317 c.p., perché, in concorso tra
loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle
qualità, il FLORIDO di Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, il
CONSERVA di Assessore all'ecologia ed ambiente, Io SPECCHIA di Direttore
Generale della Provincia di Taranto e con il concorso dell'* extraneus *ARCHINÀ'
Girolamo, responsabile delle relazioni esteme di IL VA s.p.a., compivano atti idonei
diretti in modo non equivoco a costringere il dirigente del IX Settore Ecologia della
Provincia di Taranto Romandini Luigi (dirigente dall'anno 2006 fino al 30/09/2009) ad
assumere atteggiamento di generale favore nei confronti dell'ILVA s.p.a. in riferimento
a richieste da questa presentate per autorizzazioni in materia ambientale, attraverso
pressioni reiterate nel tempo, accompagnate da minacce di licenziamento, dall'invito a
presentare le dimissioni, da minacce di trasferimento ad altro incarico oltre che da
pretestuose riorganizzazioni dell'ufficio finalizzate ad influire sui poteri del dirigente ed
infine attraverso il trasferimento dello stesso ad altro settore, affinché egli adottasse " a
vista" provvedimenti favorevoli a detta azienda anche in assenza delle condizioni di
legge e comunque senza alcun esame approfondito delle pratiche ed a sottoscrivere, in
particolare, la determina di autorizzazione all'esercizio di discarica per rifiuti speciali in
area " Cava Mater Gratiae - precedentemente richiesta da IL VA s.p.a. - pur non
ricorrendone le condizioni di legge, ciò alla scopo di consentire a detta azienda lo
smaltimento in loco di rifiuti prodotti dallo stabilimento e quindi allo scopo di dare a
questa utilità individuabile nei minori costi che essa avrebbe dovuto sopportare rispetto
allo smaltimento dei medesimi rifiuti all'esterno dello stabilimento siderurgico, senza,
tuttavia, riuscire nell'intento a causa della resistenza opposta dal dirigente Romandini il quale, tra l'altro, non adottava gli atti autorizzativi richiesti, ritenendo appunto mancanti le condizioni di legge.*

*In Taranto, dall'anno 2006 fino al 30.09.2009 (data di trasferimento del Romandini ad altro Settore dell'Amministrazione Provinciale di Taranto).*

***Florido Giovanni. Conserva Michele. Archinà Girolamo***

***V)*** *per il delitto di cui agli arti. 81 - HO - 117 - 317 (nella formulazione previgentc alla L****.*** *6 novembre 2012 n. 190) - 319* quater *c.p., perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle qualità indicate al capo che precede, inducevano il dirigente dei IX Settore Ecologia della Provincia di Taranto - Morronc Ignazio - ad assumere atteggiamento di generale favore nei confronti dell'ILVA s.p.a. in riferimento a richieste da questa presentate per autorizzazioni in materia ambientale ed, in particolare, a sottoscrivere la determina di autorizzazione all'esercizio di discarica per rifiuti speciali in area "Cava Mater Gratiae" precedentemente richiesta da Uva s.p.a. - pur non ricorrendone le condizioni di legge, ciò attraverso una costante opera di interferenza nell'attività amministrativa del dirigente, di invasiva sollecitazione e persuasione ed, infine, manifestando ostilità nei suoi confronti per non avere assecondato le indicazioni che provenivano soprattutto dal FLORIDO così tutti coartando la volontà del detto dirigente che, pur avendo ripetutamente rappresentato gli impedimenti tecnici e giuridici che si opponevano all'accoglimento dell'istanza dell'ILVA s.p.a., manifestava l'intendimentodivolersi*

*adeguare alle indicazioni provenienti dal Presidente e dall'Assessore e, per loro tramite, dall'ARCHINA’, cosi promettendo l'emissione del provvedimento autorizzativo e quindi utilità per la società ILVA s.p.a.; In Taranto, dal 01.10.2009 al 01.09.2011.*

***Veste Angelo***

***Z)*** *del delitto di cui all'art. 378 cp. perché, dopo che erano stati commessi dal Florido, dal Conserva, dallo Specchia e dall'Archinà il delitto di tentata concussione in danno del dirigente Romandini Luigi nonché dal Florido, dal Conserva e dall'Archinà quello di induzione indebita in danno del dirigente Ignazio Morrone (fatti di cui all'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. in data 14.5.2013), aiutava i predetti Florido, Conserva, Specchia e Archinà ad eludere le investigazioni dell'Autorità; egli, infatti, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, dichiarava contrariamente al vero: 1) di non ricordare e comunque di non essere in grado di spiegare i motivi per i quali l'Archinà, con il quale aveva intrattenuto conversazione telefonica alle ore 09.30 del 05.03.2010 ( progr. n. 782, R.I.T. 90/10) avesse espresso lamentele in ordine a provvedimenti adottati dall'amministrazione provinciale di Taranto nonché di non sapere chi fosse la persona che doveva essere avvisata di ciò; 2) di non sapere a quali persone l'Archinà (con il quale in data 05.03.2010 alle ore 09.49 aveva intrattenuto conversazione telefonica di cui al R.I.T. n. 90/10, progr. 797) intendesse riferirsi, dicendo* "....abbiamo tolto una peste e ne abbiamo tre di pesti"; *3) di non essere in grado di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di una conversazione telefonica (progr. 1185, R.I.T. 90/10) intercorsa con Archinà alle ore 10.47 del 18.3.2010, nel corso della quale egli riferiva a quest'ultimo* "abbiamo fatto tutto" *ed entrambi discorrevano di un appuntamento che il Presidente Florido avrebbe dovuto chiedere al Procuratore della Repubblica; /InTaranto il 06.12.2012*

***Bardaro Giovanni***

***AA)*** *per il delitto di cui all'art. 326 c.p. perché, nella qualità di Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Taranto, violando i doveri inerenti alla funzione e comunque abusando della qualità, rivelava all'avvocato Donato Perrini l'esistenza di indagini in corso, condotte anche con l'ausilio di intercettazioni, nei confronti dell'assessore provinciale Michele Conserva, fatto che poi ¡1 Perrini riferiva a quest'ultimo nel corso di un incontro avuto nella mattina del 16.02.2010 nelle adiacenze del plesso di Viale Magna Grecia della Procura della Repubblica di Taranto; In Taranto, in epoca antecedènte ma prossima al 16.02.2010*

***Perrini Donato***

***BB)*** *per il delitto di cui all'art. 378 c.p. perché, dopo che Bardaro Giovanni aveva commesso il delitto di cui all'art. 326 c.p. come da capo che precede, aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità: in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero quale persona informata sui fatti ed*

*invitato a riferire in ordine al contenuto di una conversazione intercorsa con Conserva Michele alle ore 08.30 del 08.02.2010 ( progr. nr. 812 , R.I.T. 26/10, p.p. 345/10 mod. 21) nel corso della quale discorreva di non meglio precisati documenti* {"carte") *che il Conserva avrebbe dovuto ricevere da tale "* Bard... ", *forniva risposte evasive e reticenti affermando che quei riferimenti fatti nel corso del dialogo con il Conserva erano dovuti ad "errore di captazione mentale"; In Taranto, il 06.06.2013*

***Vendola Nicola, Archinà Girolamo. Riva Fabio Arturo. Capogrosso Luigi. Perii Francesco***

***CC)*** *per il delitto di cui agli artt 61 nr. 2, HO, 112 nr. 1 e 317 c.p. perchè in concorso tra loro, al fine di eseguire i reati di cui ai capi A), B), C), H), I), L), M) e comunque di assicurare ai soggetti di cui ai predetti capi l'impunità per gli stessi reati, abusando il VENDOLA, su determinazione degli altri, della sua qualità di Presidente della Regione Puglia, mediante minaccia implicita della mancata riconferma nell'incarico ricoperto, costringevano ASSENNATO Giorgio, Direttore di ARPA Puglia con incarico in scadenza nel febbraio 2011 ed in attesa di eventuale riconferma, il quale, unitamente ai funzionari BLONDA e GIÙA con nota del 21.6.2010 aveva suggerito -sulla scorta dei risultati dei campionamenti della qualità dell'aria eseguiti dall'ARPA nell'anno 2009 che avevano evidenziato valori estremamente elevati di benzo(a)pircnc -l'esigenza di procedere ad una riduzione e rimodulazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, ad "ammorbidire" la posizione di ARPA Puglia nei confronti delle emissioni nocive prodotte dall'impianto siderurgico dell'Uva s.p.a. ed a dare quindi utilità a quest'ultima, consistente nella possibilità di proseguire l'attività produttiva ai massimi livelli, come sino ad allora avvenuto, senza perciò dover subire le auspicate riduzioni o rimodulazioni; in particolare, in un incontro del 22.06.2010 con MANNA, FRATOIANNl, LOSAPPIO, PELLEGRINI ed ARCH1NA', il VENDOLA, dopo avere fortemente criticato l'operato dell'ARPA, esprimendo al contempo disapprovazione, risentimento ed insofferenza verso il predetto ufficio ed i funzionari che vi prestavano servizio BLONDA, GIUA ed ASSENNATO (autori della nota di cui sopra), tanto da sostenere che* "cosi com'è ARPA Puglia può andare a casa perché hanno rotto...", *ribadiva che in nessun caso l'attività produttiva dell'JLVA avrebbe -dovuto subire ripercussioni; quindi, in data 23.06.2010 convocava il Direttore Scientifico di ARPA Puglia, dott. Massimo BLONDA, presso la Presidenza della Regione, per ribadirgli i concetti espressi nell'incontro prima descritto; indiceva, infine, il 15.07.2010 altra riunione informale, alla quale presenziavano, tra gli altri, anche RIVA Emilio, RIVA Arturo Fabio ARCHINA’ Girolamo e CAPOGROSSO Luigi mentre l'ASSENNATO, che pure era stato convocato, invece di essere ricevuto, veniva fatto attendere fuori dalla stanza ed ammonito dal dirigente ANTON [CELLI, su incarico del VENDOLA, a non utilizzare i dati tecnici (relativi alla relazione del 21.6.2010 sopra richiamata) come* "bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano"; *con le aggravanti del nesso teleologico e del numero delle persone concorrenti nel reato; In Taranto ed in Bari, da! 22.06.2010 al 28.03.2011*

***Pentassuglia Donato***

*DD) per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 378 c.p. perché, al fine di assicurare ad ARCI UNA' Girolamo l'impunità per i reati sub A), B), C), H), 1) e CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, al fine di fornire chiarimenti in ordine ad un incontro avuto con ARCHINA' in data 07.07.2010 alle ore 17:45 circa -durante il quale quest'ultimo, conversando al telefono, riferiva all'interlocutore di trovarsi "...* nell'ufficio del Presidente della Commissione Ambiente della Regione , il Dott. Pentassuglia... " *(circostanza, questa, comprovata dal fatto che la cella telefonica impegnata dal suo cellulare riguardava la zona di Martina Franca, in cui era situato l'ufficio privato di esso Pentassuglia) e che bisognava* "distruggere Assennato" -*negava, contrariamente al vero, che detto incontro vi fosse stato; In Taranto, il 13/12/2012*

*Antonicelli Antonello*

***EE)*** *per il delitto di cui agli artt. 61, co. 2 e 378 c.p. perché, quale Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Regione Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, sosteneva, contrariamente al vero, di non ricordare la circostanza relativa alla presenza di ASSENNATO Giorgio fuori dalla stanza in occasione dell'incontro del ;>:. 15.07.2010 ed altresì quella di essere stato incaricato dal Presidente VENDOLA di •X%mtattarc il predetto ASSENNATO; In Taranto, il 20/02/2013*

*Manna Francesco*

*FF) per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, negava che in data 15.07.2010 vi fosse stata una riunione presso l'Ufficio del Presidente VENDOLA, affermando invece che l'ARCHINA' si era presentato presso gli Uffici di Presidenza della Regione Puglia e che aveva avuto modo di incontrare di "sfuggita" il Presidente nonché sosteneva, contrariamente al vero, di non ricordare che in data 22.06.2010 si era tenuta una riunione presso l'Ufficio del Presidente VENDOLA; in Taranto, il 26.02.2013*

*Fratoianni Nicola*

***GG)*** *per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Assessore alle politiche giovanili, attuazione programma, cittadinanza sociale della Regione Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, negava che nel corso della riunione del 22.06.2010 il Presidente VENDOLA fosse adirato* ("imbestialito") *nei confronti di ASSENNATO, BLONDA e GIÙ A dell'ARPA Puglia e che si fosse espresso nei confronti dell'Ente diretto da ASSENNATO, affermando che* "così com'è ARPA PUGLIA può andare anche a casa, perché hanno rotto... " *ed inoltre affermava falsamente di non ricordare che, nel corso di successiva riunione del 15.07.2010, il Direttore Assennato, pur convocalo, fosse stato lasciato deliberatamente fuori dall'ufficio del Presidente nonché che il dirigente ANTONICELLI, su incarico del Presidente Vendola, lo avesse raggiunto dicendogli di non utilizzare i dati tecnici (relativi alla relazione del 21.06.2010) come* "bombe carta che poi si trasformano in bombe a mano"; *in Taranto, il 21.02.2013*

***Nicastro Lorenzo***

***HH)*** *per il delitto di cui agli arti. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale assessore alla qualità dell'ambiente della Regione Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'autorità e, in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, affermava falsamente di* "non avere memoria della presenza dei prof. Giorgio Assennato nella riunione del 15.07.2010... "; *di non ricordare la circostanza relativa alla convocazione del medesimo ASSENNATO presso l'Ufficio di Presidenza nelle more* óifi *detta riunione né il fatto che lo stesso fosse stato lasciato deliberatamente fuori-dall'ufficio suddetto e, comunque, di non avere mai avuto contezza che il surriperuto% ASSENNATO fosse stato convocato a tale riunione; V in Taranto, il 04.09.2013*

***Pellegrino Davide Filippo***

***II)*** *per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale direttore dell'area sviluppo economico della Regione Puglia dall'anno 2008 al 31.12.2011, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, escludeva che nel corso della riunione del 22.06.2010 il Presidente VENDOLA fosse adirato* ("imbestialito") *nei confronti di ASSENNATO, BLONDA e GIUA dell'ARPA Puglia; in Taranto, il 01.02.2013*

***Blonda Massimo***

***LL)*** *per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Direttore Scientifico di ARPA Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, affermava, contrariamente al vero, di non aver ricevuto, in occasione dell'incontro fissato con il VENDOLA nel giorno 23.06.2010 per discutere della nota di ARPA Puglia del precedente 21 giugno,* "alcun segno di disapprovazione né dal Presidente VENDOLA e dal dott. MANNA né da altri" *nonché sostenendo di non aver mai avuto sentore dell'esistenza di una situazione di risentimento da parte dei vertici della Regione nei confronti della suddetta Agenzia;*

*in Taranto, il 28.11.2012*

***Assennato Giorgio***

***MM)*** *per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2 e 378 c.p. perché, quale Direttore di ARPA Puglia, al fine di assicurare a VENDOLA Nicola l'impunità del reato sub CC), aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed in particolare, sentito dalla polizia giudiziaria quale persona informata sui fatti, rendeva dichiarazioni mendaci e reticenti in merito alle indebite pressioni subite ad opera del Presidente VENDOLA ed in particolare dichiarava falsamente di* "non aver mai avuto nessuna pressione e nessuna intimidazione" *e di* "non ricordare assolutamente nulla" *con riferimento alla riunione del 15.07.2010 presso l'ufficio di Presidenza della Regione, nel corso della quale veniva fatto attendere fuori dalla porta senza essere ricevuto, sebbene convocato, nonché di essere stato avvicinato dall'ANTONICELLI che gli riferiva di non utilizzare i dati tecnici (relativi alla relazione del 21.06.2010) come* "bombe carta che poi sì trasformano in bombe a mano" *e comunque di essere stato ammonito dallo stesso su incarito del predetto VENDOLA; in Taranto, il 28.11.2012*

***Stefano Innazio***

**NN*)*** *per il delitto di cui agii artt. 61 n. 2 e 323, c. 1 e 2, cp. perché, quale Sindaco del Comune di Taranto, nello svolgimento delle sue funzioni di Ufficiale di Governo (art. 054, c. 4, D.L.y.o n. 267/2000) e di Autorità locale su emergenze sanitarie e di igiene pubblica (art. 50, c. 5, D.L.vo n. 267/2000), al fine di assicurare ai soggetti di cui ai capi di imputazione sub B), C), H), I), L), M) l'impunità per i reati ivi indicati, nello svolgimento delle sue funzioni, avendo piena conoscenza delle criticità ambientali relative allo Stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, tanto da presentare in data 24.05.2010 denuncia presso la locale Procura della Repubblica, evidenziando un'allarmante situazione connessa alla produzione del predetto stabilimento, in violazione dell'art. 54, c. 4, T.U.E.L. ometteva di adottare provvedimento contingibile ed urgente al fine di prevenire e di eliminare i gravi pericoli derivanti dalle soprindicate criticità, procurando, cosi, intenzionalmente alla famiglia RIVA ed alla società ILVA S.p.a. un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, consistito nel consentire il mantenimento dei livelli produttivi in atto presso lo stabilimento della suddetta società; in Taranto, sino al 25.07.2012*

***De Michele Cataldo – Archinà Girolamo***

*OO) per il delitto di cui agli artt 110 - 326 comma 1° c.p. perché il DE MICHELE, quale ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la DIGOS della Questura di Taranto, violando i doveri inerenti alla funzione o comunque abusando della sua qualità, rivelava all'ARCHINA', con il quale teneva abituali contatti personali e telefonici, notizie apprese nell'esercizio delle funzioni; in particolare, il DE MICHELE riferiva all'ARCHINA' di un incontro riservato che in data 07.6.2010 il Procuratore della Repubblica di Taranto aveva avuto presso gli uffici della Questura con il dirigente dell'ARPA Puglia prof. ASSENNATO, nel corso del quale il Procuratore della Repubblica richiedeva al predetto ASSENNATO una relazione scritta, da rendersi entro trenta giorni, circa le emissioni di bcnzo(a)pircnc; aggiungeva il DE MICHELE di avere appreso che il Procuratore della Repubblica e l'ASSENNATO discorrevano di fatti aventi rilievo penale (omicidio colposo, disastro, ecc.) che coinvolgevano la società ILVA S.p.a., cosi rivelando notizie che - in quanto attinenti a procedimento penale -dovevano rimanere segrete; fatto commesso in concorso tra loro poiché l'ARCHINA' non si limitava a ricevere la notizia ma induceva il pubblico ufficiale, al quale rivolgeva esplicita domanda, a fornire ulteriori precisazioni in ordine al contenuto dei dialoghi intercorsi tra il Procuratore ed il dirigente delFARPA. In Taranto, 08.6.2010*

***Ticali Dario. Pelaggi Luigi. Perii Francesco. Riva Fabio Arturo, Capogrosso Luigi, Archinà Girolamo. Romeo Caterina Vittoria. Palmisano Pierfrancesco***

***PP)*** *per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 323, c. 1 e 2, e 326 cp. perché, quale Presidente delia Commissione "IPCC-AIA", incaricata della procedura inerente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativa allo stabilimento ILVA S.p.a. di Taranto, il TICALI, quale componente della stessa commissione il PELAGGI, quale legale del Gruppo RIVA, il PERLI, quale addetta all'Ufficio Relazioni Istituzionali dcll'ILVA, con sede a Roma, dal 1994 al 31.01.2011 e poi dal primo marzo al 31 luglio 2011 titolare di un contralto di collaborazione a progetto con la società ILVA, la ROMEO, quali vertici del Gruppo RIVA, RIVA Arturo Fabio, il CAPOGROSSO e l'ARICHINA', quale funzionario della Regione Puglia incaricato di rappresentare l'Ente nelle riunioni della Conferenza dei servizi presso il Ministero j dell'Ambiente, finalizzate ad istruire la pratica per il rilascio dcll'AIA il PALMISANO, \ in concorso tra loro, per eseguire i reati sub A), B), C), II), 1), L), M) ed al fine di assicurare ai soggetti di cui ai suddetti capi di imputazione l'impunità per i reati ivi indicati, nello svolgimento delle loro funzioni, i primi tre tenendo, in violazione dell'art. 5, c. 4, D.M. n. 25.09.2007, contatti diretti* "non istituzionali" *con ILVA S.p.a,' anche per il tramite della ROMEO, ed in particolare tenendo costantemente aggiornato I'aw. Perii e gli esponenti del Gruppo RIVA sull'avanzare dei lavori della Commissione IPPC-A1A, sebbene, come riportato su tutti i verbali di riunione dei Gruppo Istruttore della predetta Commissione i Commissari fossero tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico, procedendo persino a consegnare a CAPOGROSSO IAiigi una bozza del provvedimento per consentire al Gruppo RIVA di interloquire ed ottenere l'eliminazioni di prescrizioni* "non gradite", *nonché provvedendo il PALMISANO a sollevare questioni strumentali tali da poter essere utilizzati dai tecnici e dai consulenti dcll'ILVA per alleggerire alcuni "adempimenti", quindi tutti in violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 6. ce. 15 e 16, D.L.vo n. 152/2006, degli artt. 29 bis, 29 quater, 29 sexies, 29 septies D.L.vo n. 152/2006, delle "Lince guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, c. 2, D.L.vo n. 372/1999" c degli arti. 8, 9 e 10 della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, proponevano in data 20.07.2011 al Ministro dell'Ambiente c della Tutela del Territorio e del Mare il Parere Istruttorio Conclusivo, sulla cui base in data 04.08.201 ) veniva rilasciata l'A.l.A. a favore del suddetto stabilimento nonostante clic tutta l'area a caldo non rispettasse i requisiti di sicurezza previsti nel TU. Ambiente, procurando, cosi, intenzionalmente ai componenti della famiglia RIVA ed alla predetta società un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, consistito nel consentire il mantenimento dei livelli produttivi in atto presso il su ripetuto stabilimento,*

*escludendo in particolare la prescrizione dell'impermeabilizzazione totale dei parchi minerali; modificando quella relativa alla copertura totale o parziale degli stessi parchi, ampiamente osteggiata da parte di ILVA S.p.a. in quanto ritenuta economicamente insostenibile, accordando un termine di 12 mesi dal rilascio dell'AIA per la mera realizzazione di uno studio di fattibilità; omettendo di inserire nel P.l.C. l'istruttoria relativa alle discariche ed alle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, anche in relazione agli eventuali "incidenti rilevanti" che si sarebbero potuti verificare;*

*in Taranto e in Roma, il 04.08.2011*

***ILVA S****.P****.A.. RIVA FIRE S.p.A. e RIVA FORNI ELETTRICI S****.P****.A.. in persona dei rispettivi legali rappresentanti***

***QQ****) per gli illeciti amministrativi di cui agli artt 24 ter, c. 2,25 e 25 undecies c 2, iett a), b), c), e), h) del D.L.vo n. 231/01 e s.m.i con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), C), H), I), L), M) e P) perchè, con le condotte meglio specificate nei suddetti capi, poste in essere dai soggetti ivi indicati nelle rispettive qualifiche di Legali Rappresentanti, Gestori e Datori di Lavoro, unitamente ai Dirigenti, Capi Area, Responsabili dell'esercizio dello Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, di cui RIVA FIRE è società controllante c dalla quale veniva parzialmente scissa RIVA FORNI ELETTRICI S.p.a, nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in 'materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nell'interesse ed a vantaggio delle medesime società, cagionavano danni ambientali nonché fatti corrottivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere i delitti di cui ai capi soprindicati, non provvedendo all'attuazione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente, interventi prudenzialmente quantificati in €**8.100.000.000,00, quale importo necessario per effettuare tutte le opere di risanamento ambientale dello stabilimento siderurgico; ih Taranto, dal 15.07.2009 ed attualmente in corso*

***ILVA S.p.A.. in persona del legale rappresentante pro-tempore Bondi Enrico:***

***RR)*** *per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 septies, c.2, D.Lgs. n. 231/2001 e 30 D.Lgs. n.81/08, con riferimento al reato di cui all'art. 589 secondo comma c.p. commesso in Taranto il 30.10.12 (dettagliatamente contestato sub capo D) da intendersi qui integralmente richiamato in quanto reato presupposto), posto in essere nell'interesse ed a vantaggio dell'anzidetta Uva S.p.a. dalle persone fisiche sub capo D, nelle loro anzidette qualità, nello svolgimento quindi di funzioni apicali di gestione, direzione e rappresentanza dell'ente. Elementi della condotta:*

*La condotta incriminata c stata svolta nell'interesse ed a vantaggio della società suddetta che, in virtù dell'attività disvelata dai fatti-reato meglio descritti sub D) costituenti il presupposto dell'illecito amministrativo e sostanziatasi principalmente nella mancata adozione di misure precauzionali c nell'omissione di rilevanti adempimenti in materia di sicurezza, conseguiva anche un ingiusto vantaggio derivante dal risparmio sui costi della sicurezza ottenuto sia da un punto di vista strettamente economico che da un punto di vista organizzativo senza aver, peraltro, prima della commissione dei fatti ascritti alle suddette figuro "apicali", adottato e tantomeno attuato un efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello poi puntualmente verificatosi. In Taranto, il 30.10.2012*

***ILVA S****.P****.A.. in persona del legale rappresentante pro-tempore Bondi Enrico:***

***SS)*** *per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25 septies co.l, 2 e 3 D.Lgs. n. 231/2001, e 30 D.Lgs. n.81/08, dipendenti dai reati di cui agli artt. 589 secondo comma e 590 co.2 e 3 c.p. commessi in Taranto il 28.11.12 (dettagliatamente contestati sub capi F) e G) da intendersi qui integralmente richiamati in quanto reati-presupposto) posti in essere nell'interesse ed a vantaggio dell'anzidetta Uva S.p.a. dalle persone fìsiche sub capi F) e G), nelle loro anzidette qualità, nello svolgimento quindi di funzioni apicali di gestione, direzione e rappresentanza dell'ente.*

*Elementi della condotta:*

*La condotta incriminata è stata svolta nell'interesse ed a vantaggio della società suddetta che, in virtù dell'attività disvelata dai fatti-reato meglio descritti sub F) e G) costituenti il presupposto dell'illecito amministrativo e sostanziatasi principalmente nella mancata adozione di misure precauzionali e nell'omessa valutazione dei rischi oltre che nell'omissione di rilevanti adempimenti in materia di sicurezza, conseguiva pure un ingiusto profitto derivante dal risparmio sui costi della sicurezza rinveniente dall'omissione di rilevanti ed ingenti investimenti (interventi prudenzialmente*  *quantificabili solo per la gru DM5 in un importo non inferiore a €406.400,00) atti a rendere le apparecchiature di sollevamento (gru di banchina del tipo scaricatore a benna) conformi ai requisiti di sicurezza senza avere, peraltro, prima della commissione dei fatti ascritti alle suddette figure "apicali", adottato e tantomeno attuato un efficace modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli, poi, puntualmente verificatisi;*

*In Taranto, il 28.11.2012*

***CAPOGROSSO Luigi*** *con recidiva specifica reiterata”.*

All’uopo, il sottoscritto Dott. Giovanni D’Agata conferisce nomina e procura speciale al sunnominato Avv. Francesca G. Conte, del Foro di Lecce, affinché si avvalga di tutte le facoltà ed eserciti tutti i diritti che mi competono, nessuno escluso, fra cui:

- Costituirsi parte civile;

- Svolgere indagini difensive, anche preventive, a mente della L. 7.12.2000 n. 397 e ss. modifiche;

- Redigere e presentare memorie e istanze di qualsiasi tipo, comprese quelle di revoca o di modificazione di misure cautelari;

- nominare difensori e sostituti, anche al fine di costituirsi parte civile in udienza;

- promuovere incidente probatorio;

- proporre ogni tipo di impugnazione, anche in mia contumacia, ex art. 571 c.p.p, anche dinanzi alla Corte Europea di Strasburgo.

La presente nomina e contestuale mandato, salvo revoca, varranno per ogni stato o grado del procedimento, compresa l’eventuale fase di esecuzione, nonchè dinanzi agli organi di sorveglianza.

Lecce/Taranto, lì

Associazione**"SPORTELLO DEI DIRITTI O.N.L.U.S."**

Il Presidente

Dott. Giovanni D’Agata

Certifico l’autenticità della firma, *ex* art.lo 39 D.L. 271/89.

 Il difensore

Avv. Francesca G. Conte